

La Commissione considera pertanto che, a causa dell'insufficiente designazione di zone di protezione speciale, per numero e per superficie, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.

(¹) Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-525/09)

(2010/C 51/32)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE (¹), relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 25 di tale direttiva;

— condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 30 aprile 2008.

(¹) GU L 102, pag. 15.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-526/09)

(2010/C 51/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale nella zona di Matosinhos, «Estação de Serviço Sobritos» senza adeguata autorizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991 91/271/CEE (¹), concernente il trattamento delle acque reflue urbane

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A tutt'oggi, la Repubblica portoghese non ha comunicato alla Commissione di aver dato la licenza al sito industriale "Estação de Serviço Sobritos".

(¹) GU L 135, pag. 40

Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-529/09)

(2010/C 51/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15), per quanto riguarda la Industrias Domésticas, S.A. (Indosa), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 288 TFUE, quarto comma, e degli artt. 2 e 3 della detta decisione).

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna non ha adottato entro il termine prescritto le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione 1999/509/CE per quanto riguarda la Industrias Domésticas, S.A. (Indosa).

Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica portoghese**(Causa C-531/09)**

(2010/C 51/35)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 maggio 2006, 2006/38/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

— Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 10 giugno 2008.

⁽¹⁾ GU L 157, pag. 8

Impugnazione proposta il 18 dicembre 2009 da Vladimir Ivanov avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 settembre 2009, causa T-166/08, Ivanov/Commissione**(Causa C-532/09 P)**

(2010/C 51/36)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Vladimir Ivanov (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'impugnazione ricevibile;
- dichiarare il ricorso fondato;
- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009;
- accogliere le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio;
- condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, suddiviso in due parti, egli afferma che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la riserva dello sviamento di procedura per motivare l'irricevibilità del suo ricorso di responsabilità extracontrattuale, in quanto l'ambito di applicazione assai limitato di tale riserva riguarderebbe soltanto i casi eccezionali in cui il ricorso di risarcimento danni è diretto a conseguire il pagamento di una somma identica a quella che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di accoglimento di un ricorso di annullamento. Orbene, nel caso di specie, il ricorso di risarcimento danni presentato dal ricorrente sarebbe del tutto autonomo, dal momento che quest'ultimo intende vedere affermata la responsabilità extracontrattuale della Commissione per il comportamento adottato nei suoi confronti, e non già ottenere una situazione finanziaria identica a quella che avrebbe acquisito in caso di annullamento delle decisioni della Commissione.